



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 — facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 — Codice ABI 3084 — Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale €. 14.600.000. i.v. - Riserve €. 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch — IBCA "A"

SERVIZIO EFFETTI E/O DOCUMENTI EXPORT

CARATTERISTICHE

Il servizio effetti e/o documenti export è il servizio con cui la banca, su istruzioni e per conto del cliente, provvede ad inviare ad altra banca effetti e/o documenti a carico di un terzo soggetto (debitore/trassato), per il pagamento o per l'accettazione (con pagamento a data successiva).

Nell'operazione intervengono:

- il cliente (cedente, traente) che dà istruzioni alla banca cedente;
- la banca cedente, che trasmette gli effetti/documenti alla banca cessionaria con le relative istruzioni di regolamento;
- la banca cessionaria, quella che riceve l'incarico (mandato) dalla banca cedente;
- il debitore/trassato che è chiamato al pagamento.

La banca cedente opera esclusivamente su istruzioni del cliente e pertanto agisce secondo le regole e disposizioni del mandato; la banca cessionaria, in analogia, esegue le istruzioni (mandato) ricevute dalla banca cedente.

Il servizio di incasso contro documenti per le operazioni del commercio internazionali è disciplinato dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I documenti oggetto di tale servizio sono solitamente documenti rappresentativi di merci.

RISCHI

I rischi del cliente (cedente) sono principalmente:

- mancato ritiro dei documenti ad opera dell'importatore (trassato) con conseguente rifiuto della merce con necessità di ricerca, da parte del cedente, di altro acquirente locale per non rimpatriare la merce, o abbandono della merce non ritirata con eventuale ricavo di asta;
- ritardato ritiro dei documenti ad opera dell'importatore;
- inadempienza dell'importatore che alla scadenza non paga la tratta accettata a suo tempo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Invio di effetti/documenti all'estero per l'incasso: nessuna commissione all'atto dell'invio, commissioni e spese vengono percepite successivamente all'atto dell'incasso o del ritorno dei documenti insoluti o dell'effetto non onorato o non accettato;
- accettazione: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16;
- introito (incasso) di effetti/documenti scadenti all'estero: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16; se documenti/effetti già accettati, commissione 1,50 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 38,73, spese euro 5,16;
- ritorno di effetti/documenti dall'estero insoluti: commissione 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16 più quelle reclamateci;
- consegna documenti franco valuta: commissioni 3 per mille, con minimo di euro 10,33 e massimo di euro 77,47, spese euro 5,16 più quelle reclamateci;
- tasso per operazioni di sconto: tasso di mercato (costo della raccolta) per periodi di 1, 2, 3 mesi più *spread* da definire all'atto della concessione del finanziamento (massimo 5,00% per divise estere).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca (cedente):

- è tenuta ad eseguire l'incarico ricevuto dal cliente (contratto di mandato) con diligenza, ed è di ciò pienamente responsabile, ma agisce sempre per conto del cliente e non assume alcun impegno in proprio;
- non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, quali portata legale e forma di qualsiasi documento, eventuali irregolarità di documenti o effetti, istruzioni non tassative, sottrazione o distruzione dei documenti/effetti durante il trasporto, scioperi e disservizi anche del proprio personale, impedimenti ed ostacoli



Condizioni valide al 01/06/2007

determinati da disposizioni di legge o consuetudini del luogo di pagamenti degli effetti/documenti, atti di attività estere o provvedimenti di natura giudiziaria (come sequestri e pignoramenti) effettuati da terzi ed in genere ogni impedimento che non possa essere superato con la ordinaria diligenza, della mancata presentazione per il pagamento o l'accettazione o del mancato protesto di effetti/documenti anche da parte di proprio corrispondente di cui si sia avvalsa, di ritardo nella consegna dei documenti;

- non ha alcun obbligo, nel caso di mancato ritiro dei documenti, di prendere provvedimenti (ivi compreso immagazzinamento ed assicurazione) nei riguardi delle merci relative, anche quando il cliente abbia dato specifiche istruzioni in tal senso;
- il servizio viene svolto dalla banca secondo le Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale, ma quando le leggi o la prassi vigente nei paesi esteri in cui deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei paesi esteri;
- i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso;
- nel caso la banca sconti od eroghi un anticipo sui documenti/effetti al cliente, questi è tenuto a rimborsare alla banca, a semplice richiesta, l'importo anticipato nel caso in cui la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge, o gli effetti/documenti siano andati smarriti, sottratti o distrutti, o la banca non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo;
- la banca si riserva di modificare le condizioni economiche rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118, del D.L.vo 1/9/1993 n. 385.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114, 00187, Roma.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giuri Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri in questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Giuri Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Documenti rappresentativi di merci: sono quei documenti (es. polizza di carico marittima) che attribuiscono al loro possessore il diritto di ritirare la merce in essi descritta, per cui con il trasferimento del documento si realizza anche il trasferimento della merce.